

È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020](#), determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell'esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle entrate **ha fissato al 15,6423%** la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motivata del [provvedimento dell'11 settembre 2020](#) la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020](#), recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e

l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244